

PARTE SPECIALE – Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione Europea del D. Lgs. 231/2001

L'articolo 25 octies.2 del D.Lgs. 231/2001, rubricato "Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione Europea" è stato introdotto nel D.Lgs. 231/01 dall'art. 6 del D.Lgs. 211/2025, rubricato "Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231". Il presente decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 30 dicembre 2025. La data di entrata in vigore è fissata al 24 gennaio 2026.

L'art. 25 octies.2 del D.Lgs. 231/2001, nella sua vigente formulazione, così recita:

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale contro la politica estera e la sicurezza comune dell'Unione Europea, si applicano:

a) per la violazione degli articoli 275-bis, primo, secondo, e quinto comma, e 275-quater, primo comma, del codice penale, nonché dell'articolo 12, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la sanzione pecuniaria della percentuale dall'1 per cento al 5 per cento del fatturato globale dell'ente nell'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o, se inferiore, nell'esercizio finanziario precedente l'applicazione della sanzione pecuniaria;

b) per la violazione dell'articolo 275-ter, primo e secondo comma, del codice penale, la sanzione pecuniaria della percentuale dallo 0,5 per cento all'1 per cento del fatturato globale dell'ente nell'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o, se inferiore, nell'esercizio finanziario precedente l'applicazione della sanzione pecuniaria.

2. Quando non è possibile stabilire il fatturato globale annuo dell'ente, si applica all'ente, rispettivamente, la sanzione pecuniaria da euro 3 milioni a euro 40 milioni in relazione ai reati di cui agli articoli 275-bis, primo, secondo, e quinto comma, e 275-quater, primo comma del codice penale, e al reato di cui all'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e la sanzione pecuniaria da euro 1 milione sino a euro 8 milioni in relazione ai reati di cui all'articolo 275-ter, primo e secondo comma, del codice penale.

3. Nei casi di condanna per uno dei reati di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 per una durata non inferiore a due anni e non superiore a sei anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a un anno e non superiore a tre anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

4. In caso di reiterazione degli illeciti di cui al comma 1, lettere a) e b), le sanzioni pecuniarie ivi previste sono aumentate di un terzo.».

Segue la lettera degli articoli del Codice Penale che vengono in rilievo, accompagnata da una sintetica illustrazione del reato.

Articolo 275-bis c.p.: Violazione delle misure restrittive dell'Unione Europea:

E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 25.000 a euro 250.000 chiunque, in violazione di un divieto, di un obbligo o di una restrizione imposti da una misura restrittiva dell'Unione Europea o da disposizioni di legge nazionale che attuano una misura restrittiva dell'Unione Europea:

a) mette direttamente o indirettamente a disposizione di una persona, entità, organismo o gruppo designati, o stanZIA a vantaggio dei medesimi fondi o risorse economiche;

b) omette di adottare misure di congelamento su fondi o risorse economiche appartenenti a una persona, a una entità, a un organismo o gruppo designati, o da questi posseduti, detenuti o controllati;

c) conclude a qualsiasi titolo operazioni economiche, commerciali o finanziarie, ivi compresi l'affidamento o la prosecuzione dell'esecuzione di contratti di appalto pubblico o di concessione, con uno Stato terzo o con suoi organismi o con entità od organismi direttamente posseduti o controllati dal medesimo Stato terzo o dai suoi organismi;

d) importa, esporta, commercia, vende, acquista, trasferisce, fa transitare, trasporta beni, anche in forma intangibile, ovvero presta servizi di intermediazione, di assistenza tecnica o altri servizi concernenti i medesimi beni;

e) presta servizi di qualsiasi natura, ivi compresi servizi finanziari, o svolge operazioni finanziarie.

La stessa pena di cui al primo comma, si applica a chiunque elude l'esecuzione di una misura restrittiva dell'Unione Europea mediante:

a) l'utilizzo, il trasferimento a terzi o la cessione in altro modo di fondi o di risorse economiche oggetto di congelamento direttamente o indirettamente posseduti, detenuti o controllati da una persona, entità, organismo o gruppo designati;

b) la presentazione o l'utilizzo di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere allo scopo di ostacolare l'identificazione del titolare effettivo o beneficiario finale di fondi o di risorse economiche da sottoporre a congelamento.

Quando, nei casi indicati dal primo comma e dal secondo comma, i fondi, le risorse economiche, i beni, i servizi, le operazioni o le attività hanno, al momento del fatto, un valore inferiore a euro 10.000, si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 15.000 a euro 90.000. La disposizione di cui al periodo che precede non si applica nell'ipotesi di cui al primo comma, lettera d) se il fatto ha ad oggetto prodotti inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione Europea o prodotti a duplice uso di cui agli allegati I e IV del regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021.

Ai fini della determinazione del valore indicato al terzo comma, si tiene conto delle operazioni di minore importo quando esecutive del medesimo disegno economico.

Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di operazioni compiute senza la relativa autorizzazione, o con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false.

Relativamente alla fattispecie di reato in esame, si rappresenta che la fattispecie rappresenta un Reato Comune, in quanto la condotta incriminata non richiede particolari qualifiche soggettive; il reato, difatti, può essere commesso da "Chiunque".

La norma è teleologicamente orientata alla tutela degli equilibri economici internazionali e reprime i comportamenti di coloro i quali alterano gli equilibri di mercato, contravvenendo alle misure restrittive imposte dall'Unione Europea.

La condotta penalmente rilevante consiste, in via generale, nella violazione, elusione od ostacolo all'esecuzione di un divieto, obbligo o restrizione derivante da misure restrittive dell'Unione Europea. In particolare, il legislatore individua:

- la messa a disposizione, anche indiretta, di fondi o risorse economiche a favore di soggetti designati;
- l'omissione degli obblighi di congelamento di fondi o risorse economiche;
- il compimento di operazioni economiche, commerciali o finanziarie vietate, incluse quelle afferenti a contratti pubblici o concessioni;
- ogni altra condotta idonea a eludere o ostacolare l'efficacia delle misure restrittive.

Si tratta di una fattispecie a forma libera e a forma vincolata per le ipotesi specificamente stabilite, la norma reprime anche comportamenti elusivi non espressamente previsti ma equivalenti sul piano offensivo.

Relativamente all'elemento soggettivo, il reato è punibile a titolo di dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di porre in essere una condotta in violazione delle misure restrittive imposte dall'Unione, senza che vi sia richiesto uno specifico fine di profitto o di favoreggiamento.

Articolo 275-ter c.p.: Violazione degli obblighi informativi imposti dalle misure restrittive dell'Unione Europea:

E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 15.000 a euro 50.000 la persona designata o il legale rappresentante dell'entità od organismo designati, che, in violazione di uno specifico obbligo imposto da una misura restrittiva dell'Unione Europea o da una disposizione di legge nazionale che attua una misura restrittiva dell'Unione Europea, omette di segnalare alle autorità amministrative competenti i fondi o le risorse economiche su cui, nel territorio dello Stato, esercita il diritto di proprietà o il controllo o di cui ha, nel territorio dello Stato, il possesso o la detenzione.

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chiunque, in violazione dell'obbligo imposto da una misura restrittiva dell'Unione Europea o da una disposizione di legge nazionale che attua una misura restrittiva dell'Unione Europea, omette di fornire alle autorità amministrative competenti informazioni, di cui è a conoscenza per ragione del proprio ufficio o della propria professione, riguardanti fondi o risorse economiche presenti nel territorio dello Stato che appartengono a persone, entità o organismi o gruppi designati o sono da questi possedute o detenute o controllate.

Quando i fondi o le risorse economiche hanno, al momento del fatto, un valore inferiore a 10.000 euro, si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.000 a euro 45.000.

Ai fini della determinazione del valore indicato al terzo comma, si tiene conto delle operazioni di minore importo quando esecutive del medesimo disegno economico.

Per quanto attiene la fattispecie di reato in esame, si segnala che la condotta criminosa di cui al comma 1 può essere commessa solo da parte di specifici soggetti individuati dalla normativa (in particolare, vi è espresso riferimento alla “*persona designata o il legale rappresentante dell'entità o dell'organismo designati*”).

Relativamente, invece, al comma 2, si rappresenta che si tratta di un'ipotesi di Reato Comune, in quanto la condotta incriminata non richiede particolari qualifiche soggettive; il reato, difatti, può essere commesso da “*Chiunque*”.

La norma è teleologicamente orientata alla tutela degli equilibri economici internazionali e reprime l'operato di chi violi gli obblighi informativi imposti dall'Unione Europea omettendo di segnalare alle Autorità competenti i fondi o le risorse economiche su cui, nel territorio dello Stato soggetto a restrizioni, esercita il diritto di proprietà o il controllo o di cui ha il possesso o la detenzione di beni.

La disposizione configura una fattispecie di reato omissivo, fondata sulla violazione di un obbligo giuridico di comunicazione imposto dalle Autorità. La tipicità della condotta si sostanzia nella mancata trasmissione alle Autorità competenti delle informazioni relative all'esistenza, localizzazione o disponibilità di fondi o risorse economiche riconducibili a soggetti destinatari di misure restrittive, quando tale comunicazione sia espressamente prevista dalla normativa europea o nazionale di attuazione.

Sotto il profilo soggettivo, la norma individua una platea ristretta di soggetti attivi, comprendente:

- le persone fisiche designate quali destinatari delle misure restrittive;
- i rappresentanti legali di enti, organismi o soggetti collettivi assoggettati alle medesime misure;
- nonché, in via mediata, altri soggetti obbligati alla comunicazione in ragione del proprio ufficio o professione.

Il reato si configura come proprio e consente di individuare con precisione l'obbligo omesso derivante da una prescrizione di normativa, tale reato è punibile a titolo di dolo generico, richiedendo la consapevolezza dell'esistenza dell'obbligo informativo e la volontà di non adempiervi. Non è richiesto alcun fine specifico di elusione delle misure restrittive, né l'intenzione di conseguire specifici vantaggi di carattere patrimoniale.

In questo frangente il bene giuridico tutelato è individuabile nel corretto funzionamento del sistema di attuazione delle misure restrittive dell'Unione, nonché nell'interesse pubblico all'osservanza degli obblighi internazionali e sovranazionali assunti dallo Stato.

Articolo 275-quater c.p.: Violazione delle condizioni delle autorizzazioni relative alle misure restrittive dell'Unione Europea:

Chiunque effettua operazioni o presta servizi o comunque svolge attività in difformità dagli obblighi prescritti nella autorizzazione rilasciata dall'autorità competente, quando tale autorizzazione è prescritta da una misura restrittiva dell'Unione Europea, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 25.000 a euro 150.000. Quando le attività di cui al primo comma hanno ad oggetto fondi, beni, servizi che hanno, al momento del fatto, un valore inferiore a euro 10.000, si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 15.000 a euro 80.000.

Ai fini della determinazione del valore indicato al secondo comma, si tiene conto delle operazioni di minore importo quando esecutive del medesimo disegno economico.

Sotto il profilo oggettivo, la condotta si configura nello svolgimento di operazioni, nella prestazione di servizi, ovvero nell'esercizio di attività in violazione delle prescrizioni, dei limiti o delle modalità imposte dall'autorizzazione, quando quest'ultima sia richiesta o prevista in attuazione di una misura restrittiva dell'Unione Europea.

La fattispecie presenta natura commissiva e si caratterizza per una condotta annessa ad un atto amministrativo, l'art. 275-quater configura un'ipotesi di reato in cui la tipicità è completata dal contenuto dell'autorizzazione, che individua concretamente gli obblighi e le condizioni la cui violazione è penalmente rilevante. L'elemento soggettivo è caratterizzato dal dolo generico, inteso come coscienza e volontà di porre in essere l'attività in difformità alle condizioni previste dai documenti autorizzativi, con la consapevolezza dell'obbligo di rispetto degli stessi. Non è necessario che l'agente persegua uno scopo ulteriore di elusione delle misure restrittive né che consegua un vantaggio patrimoniale, essendo sufficiente la volontaria inosservanza delle prescrizioni imposte. La norma tutela l'effettività delle misure restrittive dell'Unione Europea, nella loro dimensione applicativa e procedurale, nonché l'interesse pubblico alla corretta gestione dei regimi autorizzatori eccezionali.